



RELAZIONE ANNUALE 2010

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI VALLE D'AOSTA

Marzo 2011

Indice

❖ **COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

❖ **STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2010

Premessa	p. 4
CAPITOLO 1: Funzioni proprie	p. 6
CAPITOLO 2: Par condicio	p. 10
CAPITOLO 3: Il tentativo obbligatorio di conciliazione: Rapporto 2010	p. 12
CAPITOLO 4: Seminari di studio sulla risoluzione delle controversie	
– Aosta 6 e 7 maggio 2010	p. 32
CAPITOLO 5: Relazioni Istituzionali	p. 39
CAPITOLO 6: Attività di consulenza – Tutela delle minoranze	
– Formazione	p. 42
CAPITOLO 7: Cronologia 2010	p. 57
CAPITOLO 8: Altre iniziative in materia di comunicazione	p. 60
CAPITOLO 9: Struttura operativa del CoReCom	p. 63
CAPITOLO 10: Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 66



CORECOM **VALLE D'AOSTA**

Presidente:

Corrado BELLORA

Vice Presidente:

Albino IMPERIAL

Componenti:

Nadia BIASIOL

Roberto MIRTETO

Silvio TRIONE

STRUTTURA OPERATIVA SERVIZIO CORECOM

Responsabile/Conciliatore:

Francesco CIAVATTONI

Segreteria del Comitato e della Struttura operativa:

Veronica TREVISAN

Sportello Conciliazioni:

Katiuscia COLELLA, Rossella VICHI, Maria Cristina FERRERO, Katia CAPUZZO

Monitoraggio e Vigilanza:

Elisa PAGANI

La sede del CoReCom è ad Aosta
presso il Castello di Montfleury
Via Piccolo San Bernardo, 39

Tel. (+39) 0165/555.135/554.107
Fax: (+39) 0165/551.897 (Sportello Conciliazioni)
Fax: (+39) 0165/555.362 (Segreteria Comitato)

www.corecomvda.it
info@corecomvda.it

Orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì ore 9.00 - 12.00

PREMESSA

CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

La presente relazione, considerata la natura legislativa composita del CoReCom, è suddivisa in più sezioni, seguendo una ripartizione che tiene conto delle funzioni proprie, di quelle delegate, di quelle di consulenza e delle iniziative di diffusione e approfondimento di alcune tematiche che caratterizzano in modo particolare la cultura dell'informazione e della comunicazione.

Nel corso del 2010, l'attività del Comitato ha avuto priorità e tematiche in parte diverse rispetto a quelle degli anni precedenti.

In un'ottica di continuità, va segnalata la intensissima attività relativa alle funzioni delegate e, in particolare, alla gestione dei tentativi di conciliazione delle controversie con i gestori delle imprese telefoniche. Trattasi di attività in continuo aumento, che, come si vedrà nella sezione a essa dedicata, ha dato anche ottimi risultati a livello qualitativo. Il merito di ciò va ricercato nell'ottima professionalità raggiunta, pur nell'esiguità numerica, dalla struttura operativa. Certamente, il fondamentale servizio offerto all'utenza da questa funzione potrebbe essere notevolmente migliorato con una adeguata iniezione di personale a tempo indeterminato, che permetterebbe di accorciare i tempi di attesa delle conciliazioni.

Al contrario, l'attività di relativa al controllo della parità di accesso ai mezzi di informazione (c.d. par condicio), a

cagione della scarsità di consultazioni elettorali, ha decisamente segnato il passo rispetto agli anni precedenti.

Una attenta attività di controllo e monitoraggio è stata dedicata al passaggio al digitale terrestre, attività che è stata ampiamente seguita anche a livello più ampio, in occasione della partecipazione del presidente alle riunioni del Coordinamento nazionale dei CoReCom.

Sullo sfondo, permane il cronico problema della scarsità di personale in forza al Comitato, che determina ormai da anni una serie di difficoltà nello svolgimento delle delicate funzioni del CoReCom, nonostante il profondo impegno personale del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri.

CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONI - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ Il monitoraggio delle programmazioni radiotelevisive

Ai sensi dell'art. 18 della L.r. 18 aprile 2008, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale" è assegnata al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom) una specifica funzione di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul pluralismo politico nei media locali.

Nel corso del 2010 non è stato possibile dare continuità a questa tipologia di monitoraggio per la carenza di personale da destinare alla specifica attività.

Per quanto concerne invece la funzione di vigilanza del pluralismo politico nelle trasmissioni radiotelevisive nel corso delle elezioni amministrative del mese di maggio 2010 si è proceduto ad effettuare i controlli solo in presenza di segnalazioni (come del resto prevede la norma) senza attivare, per il motivo di cui sopra, il monitoraggio preventivo delle emittenti locali.

I Programmi dell'accesso 2010

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

❖ *Graduatoria per i contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.*

Il CoReCom svolge il fondamentale compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti delle emittenti televisive locali che presentano domanda per beneficiare del contributo annuale oltre che di predisporre la graduatoria per la ripartizione del contributo stesso tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella del relativo Regolamento e del bando annuale pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico

GRADUATORIA ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010

EMITTENTI TELEVISIVE	MEDIA FATTURATI 2007-2009	PUNTEGGIO MEDIA FATTURATI	PUNTEGGIO PERSONALE DIPENDENTE	TOTALE
1. Video Record S.p.A. (Rete Saint Vincent)	€ 232.264,33	200	75	275
2. Sediv S.p.A. (Studio Nord)	€ 30.379,33	26,16	75	101,16
3. Canale Italia 2	€ 58.204,85	50,12	7,75	57,87
4. Editrice 21 S.p.A.(E21 Network)	€ 17.078,33	14,71	15	29,71

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC).*

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom - www.corecomvda.it - alla pagina "Registro regionale delle imprese di comunicazione".

CAPITOLO 2 - PAR CONDICIO

ROBERTO MIRTETO - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA

Nel corso del 2010 vi é stato in Valle d'Aosta un solo appuntamento elettorale che ha riguardato le elezioni amministrative di maggio in quasi tutti i comuni valdostani. Pertanto si sono seguiti i normali criteri legati alla par condicio prevista in questi casi. Il CoReCom ha organizzato in collaborazione con la sede regionale della Rai Radiotelevisione Italiana le tribune elettorali, riferite solamente però alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Aosta, che si sono svolte tra il 10 e il 20 del mese di maggio le cui registrazioni sono state precedute dal consueto incontro con i rappresentanti delle varie forze politiche per stabilire tempi e modalità delle tribune stesse.

Dopo le elezioni, come previsto dalla legge regionale n. 4/1997, il CoReCom ha eseguito i controlli previsti sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione degli editori circa le spese elettorali riferibile alle liste e ai singoli candidati . Per meglio prevenire ogni possibile disguido, prima della consultazione a tutti gli organi di stampa, radio e TV è stata inviata una lettera in cui si ricordavano gli obblighi e i doveri degli editori per la comunicazione di quanto speso da liste e candidati. Al termine dell'istruttoria il Comitato, secondo quanto previsto dalla suddetta legge regionale, ha provveduto alla contestazione e successivamente alla relativa sanzione a carico di un editore che non aveva comunicato quanto previsto.

Sempre in merito alle elezioni, il CoReCom ha provveduto a fornire pareri e delucidazioni ad alcune forze politiche, che lo avevano richiesto, in merito ad alcune questioni di interpretazioni della legge 28/2000, soprattutto sulla possibilità di utilizzare località e manifesti durante la campagna elettorale.

Nel corso del 2010 il CoReCom ha esaminato anche il rispetto delle disposizioni previste nella Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese dalla sede regionale RAI della Valle d'Aosta. Il Comitato ha esaminato sia il consuntivo del 2008 che quello del 2009, facendo alcuni rilievi sia di ordine quantitativo che di ordine qualitativo. Per quanto riguarda invece il piano previsionale 2010, sono state rilevate alcune novità migliorative, ma altri passi restano ancora da fare. L'auspicio fatto anche per il 2010 è che la Regione non sia indicata nella convenzione solo come organo consultivo ma possa diventare in futuro parte in causa a pieno titolo.

***CAPITOLO 3: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE
TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE
D'AOSTA - RAPPORTO 2010***

FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il

tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, nella sezione "Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo della Delibera 173/07/CONS - Allegato A - concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

§ 1


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

All'articolo 1 del Regolamento l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:



Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini (- 7% rispetto al 2009) anche se la vastità di

offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende e le attività professionali (+ 9% rispetto al 2009) in particolare quelle che, per numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare telefonia fissa, utilizzo di internet e cellulari cosiddetti “aziendali”.


Corre l’obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l’obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un’associazione dei consumatori.

Nel caso intendano intendono essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell’ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2010 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 282 istanze (+23 rispetto al 2009) con un numero di udienze pari a 171 (-63 rispetto al 2009). La disparità dei due dati dipende naturalmente dal fatto che le ultime istanze presentate nel mese di dicembre sono state inserite nelle udienze a partire dal mese di gennaio 2011.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il crescente numero di istanze dal 2004 al 2010.

Istanze conciliative 2004_2010



Per la prima volta dal 2004 il dato annuale concernente il numero di udienze svolte è negativo rispetto all'anno precedente. L'importanza di questo calo significativo è notevole e va tutto a favore dell'utenza in quanto grazie ai rapporti di collaborazione instaurati con i gestori (in particolare con quelli che non presenziano alle udienze) c'è stato un incremento degli accordi pre-udienza (+34 rispetto al 2009) ovvero delle proposte transattive che su impulso del CoReCom l'istante e il gestore siglano prima di arrivare in udienza.


Un altro ottimo risultato raggiunto nel corso del 2010 riguarda la durata del procedimento conciliativo.

Facendo seguito a quanto già verificatosi nel 2009 ad un aumento delle istanze presentate rispetto all'anno precedente non è corrisposto un aumento della durata media del procedimento.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'istituzione di un ufficio dedicato, alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con i maggiori operatori di telefonia e all'informatizzazione dell'intero procedimento conciliativo, nel corso del 2010 siamo riusciti a ridurre a 67 gg. (- 3 gg. rispetto al 2009; - 15 rispetto al 2008) la durata media complessiva del procedimento considerando, nel dato, anche i rinvii delle udienze richiesti dalle parti.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2010:

Rapporto Istanze/Durata media Procedimento (in giorni)



Questo importante risultato raggiunto, nonostante il sopra citato aumento annuale delle istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunta che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che il personale destinato allo Sportello conciliazioni (così come le unità impiegate in altre funzioni proprie e delegate) è a tempo determinato quindi con contratti di durata massima di 9 mesi. Tale situazione di precarietà implica che alla scadenza dei contratti in essere non è automatico il rinnovo dello stesso personale presso la struttura operativa del CoReCom in quanto la riassunzione dipende da vari fattori alquanto aleatori: dalla volontà di ciascun dipendente di poter

eventualmente proseguire l'incarico e soprattutto dalla posizione di ciascuna persona rispetto alla relativa graduatoria al momento in cui viene richiesta la copertura dei posti individuati dal Comitato.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con i dipartimenti legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario intraprendere ogni nove mesi circa un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

Un ulteriore aggravamento della già precaria dotazione di personale si verificherà presumibilmente nel corso del 2011 dove a causa dei provvedimenti statali in materia di contenimento della spesa pubblica verrà attuato il taglio del 50% delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

La materia è oggetto di valutazione tra il Comitato e gli Organi regionali competenti ai quali spettano le decisioni in merito.

§ 2

Articolo 5

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. ...omissis...

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...


7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2010 e i relativi esiti:



Rispetto al 2009 abbiamo un incremento delle richieste (+11) di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori e, nel contempo, abbiamo un consistente aumento (+12) dei provvedimenti emessi dal CoReCom e non ottemperati dalle compagnie telefoniche che, come prevede la norma, sono stati trasferiti all'AGCOM per gli eventuali esiti di loro competenza.

Il consistente aumento dei provvedimenti non ottemperati, mette in luce una problematica che necessita in tempi brevi di una soluzione regolamentare da parte di AGCOM.

La procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 10% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente *ecc.* il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi

periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Tutte queste operazioni richiedono attualmente dei tempi tecnici di lavorazione, da parte dei gestori, peraltro stabiliti anche da norme regolatorie, ben superiori ai dieci giorni previsti per la conclusione del procedimento indicato dal suddetto art. 5.

Ecco che queste discrasie oggettivamente abbassano di molto le percentuali di successo circa l'intervento del CoReCom previsto dalla norma.

Per fare un esempio concreto, gli utenti che per necessità devono ricorrere al formulario GU5 sono perfettamente informati del percorso che il provvedimento d'urgenza compie nel suo iter; tuttavia, nel momento in cui tale provvedimento non viene ottemperato dal gestore, il CoReCom non può far altro che trasmettere alla Direzione competente dell'AGCOM (per eventuali sanzioni) una comunicazione relativa alla mancata adesione del gestore alle richieste indicate nel provvedimento. Questo ultimo passaggio tuttavia non produce alcun effetto immediato sulla problematica che il ricorrente ha segnalato con il GU5 per cui se era senza linea voce e/o dati tale resterà sino al momento in cui il o i gestori interessati riusciranno a sbloccare la situazione.

Non a caso, in una realtà piccola come la nostra Regione, come è evidenziato nel grafico precedente a fronte di 43 GU5 presentati nel 2010 ben 13 si sono conclusi con un provvedimento non ottemperato dai gestori di servizi di telecomunicazioni.

In quest'ottica risulta, a mio parere, assolutamente necessario riformare in tempi brevi l'art. 5 della delibera 173/07/CONS oltre che armonizzare le norme che regolano tecnicamente le problematiche più frequenti, per adeguare le normative vigenti non solo alle esigenze di tutela del consumatore ma anche per permettere ai gestori di operare in tempi ragionevolmente brevi (e con efficacia) rispetto alle possibilità che il mercato dei servizi di telecomunicazione offre attualmente.

Tale riforma darebbe nuovamente peso specifico e dignità professionale all'intervento del CoReCom rispetto a questa importante funzione di tutela che riguarda i provvedimenti d'urgenza di riattivazione dei servizi.

Concludendo si sottolinea ancora una volta come il metodo adottato dal Servizio CoReCom di comunicare ai gestori settimanalmente le giacenze di istanze (dunque in largo anticipo rispetto alla convocazione dell'udienza) permette comunque di mantenere basso il numero di GU5 in corso di procedimento.

§ 3

Articolo 12

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.


3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento..

4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.

Nel corso del 2010 i verbali di accordo sono stati 51 ai quali bisogna aggiungere i 104 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale positivo complessivo di 155 (+26 rispetto al 2009).

I verbali negativi ammontano a 39 (-9 rispetto al 2009) mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 51 (+2 rispetto al 2009).

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi degli esiti riferiti alle udienze 2010:



Ad un primo esame dei dati la percentuale degli accordi positivi può sembrare piuttosto contenuta rispetto alla totalità delle istanze presentate ma se uniamo le percentuali dei verbali di accordo con il riferimento statistico degli accordi pre-udienza si arriva ben oltre la metà dei casi affrontati (63%) contro il 16% di esito negativo mentre il 21% riferito alla mancata comparizione delle parti in udienza rimane dato a sé considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione.

Prima di rappresentare i dati riferiti ad ogni singolo gestore è necessario chiarire la genesi degli accordi pre-udienza considerato anche l'aumento consistente di questa tipologia non solo presso questo CoReCom ma oramai a livello nazionale.

Fermo restando che, per quanto concerne l'aspetto amministrativo a carico della struttura operativa del CoReCom nulla cambia in ordine ai carichi di lavoro riferibili all'istruttoria e al procedimento, l'accordo pre-udienza (o transattivo) permette al ricorrente di usufruire di una proposta di composizione bonaria della controversia formulata dal gestore prima dell'udienza fissata per la conciliazione.

Le ragioni per cui il gestore, una volta reso partecipe del fatto che esiste una richiesta di conciliazione per una controversia nei suoi confronti, abbia tutto l'interesse ad agire in tal senso proponendo una soluzione di questo genere sono abbastanza evidenti. Dal lato organizzativo/logistico non è obbligato a presenziare ad una o più udienze di conciliazione magari fuori sede; dall'altra ha più probabilità di "trattenere" il cliente proponendo, prima di arrivare all'udienza stessa, un'offerta vantaggiosa per entrambe le parti.

In tal senso la struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha stabilito una procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative con la maggior parte dei gestori operanti sul nostro mercato. Infatti ogni fine settimana ciascun operatore riceve tramite mail la comunicazione delle istanze settimanali giacenti in attesa di essere convocate. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di indebita sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con

anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza;

Naturalmente gli istanti sono assolutamente liberi di valutare in modo positivo o negativo le proposte e, di conseguenza, decidere in piena autonomia se accettarle o meno; nel secondo caso si procederà tramite udienza con la verbalizzazione di un accordo, di un mancato accordo o di una mancata comparizione nel caso in cui il gestore non sia presente.

§ 4

Analisi udienze

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la costante presenza di Telecom Italia/Tim e H3G, si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare alle udienze anche se, rispetto al passato, Vodafone, Opitel, Fastweb e Bt Italia hanno adottato con sufficiente regolarità la predisposizione e la trasmissione prima dell'udienza degli accordi transattivi. Scarsi risultati, da questo punto di vista, sono stati ottenuti con Wind e Tiscali (dove prevalgono ancora le mancate comparizioni sul totale delle istanze); totalmente negativo è invece il saldo di Mediaset Premium e Sky Italia che, oltre a non presenziare mai alle udienze, non rispondono neanche alle comunicazioni legate alla gestione delle conciliazioni. Per gli altri gestori di servizi, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle istanze si evidenzia un netto calo delle controversie con il gestore Telecom/Tim (-110 istanze in due anni) con un corrispondente aumento delle soluzioni positive, mentre sono in crescita in particolare le istanze con Vodafone e Opitel ma anche con gli altri gestori essendosi allargata ulteriormente la possibilità di offrire soluzioni a privati e aziende nell'ambito della telefonia fissa, mobile e nella connessione a servizi d'impresa.

Le mancate comparizioni degli utenti che hanno proposto istanza sono catalogabili in meno di dieci casi.

§ 5

TIPOLOGIA DELLE ISTANZE e VALORE ECONOMICO MEDIO

A)

TIPOLOGIA	%
Addebiti non riconosciuti sul traffico telefonico	10%
Inadempimenti contrattuali	18%
Conessioni Internet	24%
Addebiti di servizi non richiesti	11%
Portabilità del numero fisso	20%
Portabilità del numero mobile	15%
Altro	2%
TOT	100%

B)

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2009	€ . 594,16
2010	€ . 590,19

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A emerge un dato comune a tutti i gestori: la scarsa affidabilità e/o professionalità dei *call centers* ai quali tutti gli operatori di servizi di telecomunicazioni si sono affidati per la gestione dei contatti con i clienti. Questa caratteristica negativa è la causa principale che innesca il meccanismo della controversia peraltro

su problematiche che sovente risultano, nel corso delle udienze, risolvibili in breve tempo.

In aumento costante sono invece le problematiche che investono le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. In particolare, le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

***CAPITOLO 4: SEMINARI DI STUDIO SULLA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA UTENTI E GESTORI DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI - AOSTA 6 E 7 MAGGIO 2010***

FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE

Un capitolo a se stante merita l'organizzazione dal parte del CoReCom Valle d'Aosta dei Seminari d studio che si sono svolti ad Aosta il 6 e 7 maggio 2010 presso la Biblioteca regionale di Aosta alla quale hanno partecipato i vertici amministrativi dell'AGCOM in particolare della Direzione Tutela del Consumatore e dell'Ufficio Gabinetto, i Rappresentanti dei CoReCom italiani nonché i Responsabili dei Servizi legali e di Tutela dell'utenza dei più rappresentativi gestori della telefonia e di servizi di telecomunicazioni italiani.

La prima giornata di lavoro, che ha affrontato il tema: *“Modalità operative condivise per un'efficiente gestione del tentativo obbligatorio di conciliazione”*, è stata aperta dagli interventi del Presidente del CoReCom Corrado Bellora, della Dirigente dell'Ufficio Gabinetto AGCOM Maria Pia Caruso mentre il Segretario Generale del Consiglio regionale Christine Perrin ha portato i saluti del Presidente del Consiglio Valle Alberto Cerise.

La relazione introduttiva, per quanto concerne gli argomenti all'ordine del giorno dei Seminari è stata svolta dal

responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta Francesco Ciavattone che ha sottolineato in particolare l'importanza di aver riunito i rappresentanti di tutte le parti che concorrono al procedimento conciliativo al fine di porre in essere un confronto che possa avere positive ricadute sulle comuni procedure di gestione delle risoluzioni delle controversie anche e soprattutto a tutela dell'utenza.

Il tema della seconda giornata del Seminario: *“Dal tentativo obbligatorio di conciliazione alla fase decisoria: un percorso condiviso per una definizione della controversia ottimale a garanzia e tutela delle parti”* ha affrontato l'importante passaggio tra la fase conciliativa nella corso della quale non si è trovato l'accordo a quella di definizione della controversia che conclude di fatto l'iter di competenza dei CoReCom.

I lavori si sono conclusi con la redazione di un documento di intenti sottoscritto da tutte le parti che si allega di seguito unitamente al programma dei seminari.

Seminari di Studio sulla risoluzione delle controversie

PROGRAMMA 6/05/2010
Sala Conferenze della Biblioteca regionale
Aosta - Via Torre del Lebbroso, 2

Ore 14.30 - Saluti del Presidente del CoReCom Valle d'Aosta Corrado BELLORA

Ore 14.45 - Saluti del Segretario Generale del Consiglio regionale Christine PERRIN

Ore 15.00 - Maria Pia CARUSO Dirigente Ufficio di Gabinetto AGCOM

Modalità operative condivise per un'efficiente gestione del tentativo obbligatorio di conciliazione

* * *

Moderatore: Domenico GIOTTA - Direttore CoReCom Puglia

Ore 15.15 - Relazione introduttiva ai lavori: Francesco CIAVATTONE, Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta

Ore 15.30 - La delibera 173/07/CONS: Enrico Maria COTUGNO, Dirigente Direzione Tutela del Consumatore AGCOM

Ore 15.40 - Antonella CENTRA, Director of Deputy Legal Affairs Wind Telecomunicazioni SpA

Ore 15.50 - Fiorella FIORE, Affari Legali Fastweb SpA

Ore 16.00 - Dario D'ALEO, Responsabile Privacy e Tutela del Consumatore Telecom Italia SpA

Ore 16.10 - Raffaella TONDI, Responsabile Contenzioso Clienti H3G Spa

Ore 16.20 - Ettore MONTELLA, Affari Legali Vodafone NV

Ore 16.30 - Tavola Rotonda

Ore 18.00 - Sintesi delle proposte operative: Enrico Maria COTUGNO, Dirigente Direzione Tutela del Consumatore AGCOM

Ore 18.30 Fine lavori

* * *



PROGRAMMA 7/05/2010
Sala Conferenze della Biblioteca regionale
Aosta - Via Torre del Lebbroso, 2

**Dal tentativo obbligatorio di conciliazione alla fase decisoria:
un percorso condiviso per una definizione della controversia
ottimale a garanzia e tutela delle parti**

Moderatore: Francesco CIAVATTONE, Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta

Ore 9.30 - Relazione introduttiva ai lavori: Domenico GIOTTA, Direttore CoReCom Puglia

Ore 9.40 - La delibera 173/07/CONS: Federico FLAVIANO, Direttore Direzione Tutela del Consumatore AGCOM

Ore 9.50 - Ettore MONTELLA, Affari Legali Vodafone NV

Ore 10.00 - Raffaella TONDI, Responsabile Contenzioso Clienti H3G Spa

Ore 10.20 - Dario D'ALEO, Responsabile Privacy e Tutela del Consumatore Telecom Italia SpA

Ore 10.30 - Fiorella FIORE, Affari Legali Fastweb SpA

Ore 10.40 - Antonella CENTRA, Director of Deputy Legal Affairs Wind Telecomunicazioni SpA

Ore 10.50 - Tavola Rotonda

Ore 12.30 - Sintesi delle proposte operative: Federico FLAVIANO, Direttore Direzione Tutela del Consumatore AGCOM

Ore 12.45 - Redazione del documento conclusivo: Francesco CIAVATTONE, Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta e Domenico GIOTTA, Direttore CoReCom Puglia;

Ore 13.00 Fine lavori

**Documento conclusivo approvato in materia di risoluzione
delle controversie tra utenti e gestori di servizi di
comunicazioni elettroniche.**

In riferimento ai Seminari di studio organizzati dalla Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta in data 6 e 7 maggio 2010 sul tema: "Il procedimento di risoluzione delle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica", al termine del dibattito sono state approvate, all'unanimità, le seguenti proposte operative:

A) ATTIVITA' DI COMPETENZA AGCOM/CORECOM:

1. RIFLESSIONE SULL'EVENTUALITA' DI MODIFICARE LA NORMATIVA CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' PER L'ISTANTE DI ACCEDERE ALLA FASE DI DEFINIZIONE IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELLO STESSO ALL'UDIENZA DI CONCILIAZIONE;
2. REGOLAMENTAZIONE DELL'UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA E IN AUDIOCONFERENZA;
3. AGGIORNAMENTO DEL FORMULARIO UG IN MODO DA EVIDENZIARE CORRETTAMENTE LA RAPPRESENTANZA E L'ELEZIONE DI DOMICILIO;
4. CREAZIONE IN TEMPI BREVI DI UN ACCESSO INFORMATICO CONDIVISO TRA AGCOM E CORECOM DA ALLARGARE PER DETERMINATI CONTENUTI IN UN SECONDO MOMENTO ANCHE AI GESTORI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI;
5. ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E INCONTRI DI AGGIORNAMENTO A CADENZA REGOLARE TRA AGCOM/CORECOM E OPERATORI;
6. FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
7. UNIFORMITA' DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE TRA I CORECOM SIA NEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE CHE NELLA FASE DECISORIA. AGCOM SARA' PARTE ATTIVA NEL DEFINIRE, IN COLLABORAZIONE CON I CORECOM, GLI STANDARD COMUNI;
8. RISULTA ESSENZIALE PREDISPORRE UNA MAGGIORE INFORMAZIONE A FAVORE DEGLI UTENTI SU OGGETTO, MODALITA' E PROCEDURE DELLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. TALE ATTIVITA' SARA' SVOLTA DALL'AGCOM IN COLLABORAZIONE CON I CORECOM PER POI ESSERE INSERITA SUI SITI ISTITUZIONALI DEI SOGGETTI INTERESSATI (AGCOM/CORECOM/GESTORI).

B) ATTIVITA' DI COMPETENZA CORECOM/GESTORI:

1. I GESTORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE (IN AGGIUNTA ALLE SOPRA CITATE PROPOSTE OPERATIVE) CHIEDONO DI RICEVERE DAI CORECOM I DATI DI REPORT DELLE CONCILIAZIONI CON CADENZA DA DEFINIRE.

ALTRE ATTIVITA' DELEGATE

Diritto di rettifica/ Sondaggi

Sulle queste due funzioni ovvero l'istruzione e applicazione in materia di esercizio del diritto di rettifica ex. l. n. 223/1990 e la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non vi sono dati significativi per assenza di segnalazioni fondate e pertinenti.

CAPITOLO 5: RELAZIONI ISTITUZIONALI

CORRADO BELLORA - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

Coordinamento Nazionale dei CoReCom

Il Presidente del Comitato ha partecipato con piena regolarità alle riunioni della Coordinamento Nazionale dei CoReCom, che si sono svolte con cadenza mensile in Roma e in altre città italiane.

Nel dettaglio, il Presidente è stato presente a tutte le riunioni.

L'attività di partecipazione del Presidente è stata estremamente utile, in quanto ha permesso di avere continue informazioni circa l'acquisizione delle nuove deleghe da parte di alcune regioni italiane (Emilia Romagna, Friuli e Puglia in un primo momento, altre in momenti successivi).

Dette nuove deleghe riguardano la definizione delle controversie con i gestori telefonici, la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione, e il monitoraggio televisivo.

La Valle d'Aosta, per decisione comune del Presidente della Giunta e di quello del Consiglio regionale, comunicata formalmente al Presidente del CoReCom e all'AGCom, ha scelto di non assumere le nuove deleghe e la scelta, alla luce delle carenze di personale del Comitato e delle difficoltà organizzative legate alla partenza di tali nuove e delicate attività, si è rivelata lungimirante.

Evidentemente, diversa sarebbe la situazione laddove il personale del Comitato dovesse essere aumentato, magari anche grazie a una revisione dei criteri di riparto dei fondi AGCom tra le regioni, allo stato penalizzanti per le piccole realtà come la nostra.

Tuttavia, non essere stati tra i primi a partire, anche alla luce delle scarse risorse attribuite alle piccole regioni e, nel contempo, avere assiduamente partecipato alle assise nazionali, in modo da vedere da vicino le difficoltà iniziali, ha permesso di acquisire un bagaglio di esperienze che sarà certamente utilissimo in futuro.

Rapporti con l'Autorità Garante per le Comunicazioni

L'assidua partecipazione del Presidente alle riunioni del Coordinamento nazionale in Roma ha permesso di rinsaldare e curare i rapporti con l'Autorità Garante per le Comunicazioni.

In generale, i rapporti con l'Autorità, anche grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Struttura operativa del Comitato e dal suo Responsabile Francesco Ciavattone, appaiono assidui e correttamente impostati.

Certamente, il fatto di non avere assunto le nuove deleghe ha svantaggiato la nostra regione nei rapporti con l'Authority rispetto ad altre regioni che, a cagione della loro maggiore disponibilità di personale, hanno già assunto o sono in procinto di assumere

Del resto, pensare di assumere le nuove deleghe con la attuale situazione di personale e di risorse (e con le risibili risorse riservate dall'AGCOM alle piccole regioni in forza dell'accordo quadro) sarebbe davvero impensabile, e porterebbe a situazioni di assoluto disservizio.

CAPITOLO 6: ATTIVITA' DI CONSULENZA - TUTELA DELLE MINORANZE - FORMAZIONE

ALBINO IMPERIAL - VICE PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della Valle d'Aosta

(Art. 12, comma 2 l.r. n. 26/2001)

"Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale".

"Gli uomini sono così diversi nei loro motivi di gioia, nelle sensibilità al dolore, nel modo e nei mezzi, fisici e morali, in cui li esplicano, che se non esiste una corrispondente diversità nei loro modi di vivere non ottengono la felicità che spetta loro né sviluppano la statura intellettuale, morale e estetica di cui la loro natura è capace."Lo scriveva nel 1859 John Stuart Mill nel suo "Saggio sulle libertà".

Esprimersi liberamente nella propria lingua è sicuramente una di queste libertà; per la Costituzione della Repubblica italiana è un principio fondamentale. L'articolo 6 dichiara infatti che "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche." Il diritto della persona a vedere riconosciuta e tutelata la propria identità linguistica è del resto ampiamente presente nel diritto internazionale. Nella "Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche" del 18 dicembre 1992 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava che "gli Stati proteggeranno l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità" riprendendo e

precisando concetti già espressi nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Lo stesso anno il Consiglio d'Europa emanava la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, per le quali il celebre "Rapporto Bangemann" nel 1994 prevedeva nuove opportunità di esprimere le loro tradizioni culturali e le peculiari identità nella nuova società dell'informazione globale. Un anno dopo sarà ancora il Consiglio d'Europa ad approntare la "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali".
(tratto da MSE)

Ai sensi del trattato di Lisbona, firmato nel dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, quest'ultima rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata nel 2000, sancisce il rispetto della diversità linguistica da parte dell'UE, mentre l'articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla lingua. Il rispetto della diversità linguistica costituisce un valore fondamentale dell'UE, alla stessa stregua del rispetto per l'individuo, dell'apertura alle altre culture e della tolleranza. Questo principio si applica non soltanto alle 23 lingue ufficiali dell'UE, ma anche alle numerose lingue regionali e minoritarie parlate da ampie fasce della popolazione. Ed è appunto questa molteplicità che fa dell'Unione europea quello che è: non un amalgama in cui le differenze verrebbero annullate, ma un luogo dove è possibile esaltare la diversità come fonte di ricchezza.

Premessa

Insieme alle 23 lingue ufficiali, esiste dunque nei 27 stati membri un vero e proprio mosaico di lingue minoritarie riconosciuto dalla legislazione europea e fatta propria da quella italiana¹. L'Europa dei 12 aveva recensito 48 comunità linguistiche; nel nuovo assetto degli Stati membri sono stati individuati oltre 90 gruppi minoritari che si possono distinguere dal punto di vista linguistico.

Per quel che riguarda la Valle d'Aosta, in accordo con la legislazione europea, le minoranze franco-provenzale (radice francofona) e walser (radice germanofona) sono tutelate dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, Art. 2:

"In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo."

Esito di passate azioni a tutela

Rispetto ai messaggi² concreti lanciati CoReCom della Valle d'Aosta già in occasione della III° Assise Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni avvenuta a Roma il 13 dicembre 2007, vi sono stati alcuni modesti ma importanti risultati:

-la programmazione dello spazio radiofonico regionale è passato da Radiodue a Radiouno che è la stessa rete che trasmette la "Voix de la Vallée", pertanto si ovvia in tal modo ai danni dovuti ad una evidente pre-esistente dispersione di ascolto.

-per la TV Digitale, rispetto ai due Multiplex (bouquet) a carattere regionale proposti, l'AGCOM ne ha concesso alla

Regione uno solo. Ciò significa che alla scadenza della Convenzione con la Rai i programmi FR2 e Suisse Romande non saranno più, in linea di principio, ospitati sugli attuali Multiplex RAI, pertanto dovranno passare sull'unico Multiplex regionale concesso, il quale, com'è noto, può ospitare solamente cinque programmi in totale. Se due di questi saranno già occupati dai due programmi sopra menzionati, restano gli spazi soltanto per tre programmi, situazione ben lontana da quanto auspicato e richiesto dalle principali associazioni culturali, interpellate dal CoReCom sul territorio regionale.

Azioni di tutela proposte dal CoReCom per il DT

Nel ricordare che il CoReCom ha, tra le funzioni proprie, l'obbligo di tutela delle minoranze culturali e linguistiche, questo Comitato si sente in obbligo di reiterare la richiesta per un secondo Multiplex a carattere regionale.

La proposta punta sulla qualità nell'offerta di programmi, tenendo conto delle peculiarità regionali di ordine culturale e linguistico, sentite appunto le richieste dei gruppi sociali, delle associazioni culturali, e della necessità di fornire un servizio pubblico, stabile, di riferimento rispetto ad una caotica e aleatoria programmazione di "assalto" da parte di certi operatori privati.

Come indicazione a livello progettuale, occorre curare con gli impianti ripetitori, la copertura anche delle frazioni più isolate, in modo da limitare lo spopolamento della montagna, in funzione anche dell'economia e del turismo oltre che della cultura.

Nell'interesse regionale resta confermata la proposta di un programma "RaiTre bis". Detto programma potrebbe essere inteso

come canale di servizio per la collettività valdostana e per le sue istituzioni, consentendo, senza interrompere la programmazione nazionale, la messa in onda di eventi locali (si pensi, a puro titolo esemplificativo, alla fiera di S. Orso o ad altre manifestazioni suscettibili di avvicinare pubblico e privato come il Consiglio regionale).

Tenendo conto degli attuali sviluppi delle telecomunicazioni, nell'allocazione dei programmi del Servizio Pubblico, uno spazio deve essere previsto, nei progetti, per l'accesso interattivo con Internet.

Altre azioni di tutela

Con riferimento al Contratto di Servizio Rai-Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare necessaria, da parte dell'Amministrazione, una maggiore attenzione circa le trasmissioni bilingui (radiofoniche e televisive)³. Si ripropone infine la problematica del computo delle ore delle trasmissioni in patois franco-provenzale e Walser affinché siano computate alla stessa stregua del francese.

Conclusioni

La “risposta” alla tutela delle minoranze linguistiche in Valle d’Aosta, con l’avvento del digitale terrestre (da aprile 2007), appare, allo stato attuale, stazionaria rispetto al passato: nessun programma francofono o germanofono è stato aggiunto rispetto ai citati FR2 e SSR.

A livello di assestamento della digitalizzazione in Valle d’Aosta, l’Autorità amministrativa dovrebbe fungere, attraverso i propri organi progettuali, da elemento “regolatore” nell’occupazione dei canali, similmente alla fase di pianificazione digitale, allo scopo di mitigare gli “attacchi alla diligenza” che creano confusione e non migliorano certo l’offerta di qualità verso l’utenza.

Occorre dunque fare delle scelte e dare delle priorità in funzione di quanto espresso in questa relazione e anche delle attese del pubblico. Per questo motivo il CoReCom della Valle d’Aosta, facendo proprie le istanze del territorio, sostiene, nell’interesse pubblico, la presente proposta e chiede agli organismi deputati a qualsiasi titolo di tenerne conto nei progetti, nel rispetto anche delle norme in vigore.

Nell’ambito della funzione istituzionale di consulenza nei confronti della Regione, il Comitato a fronte di queste tematiche, offre la massima disponibilità per una fattiva e concreta collaborazione.

Note:

1. Cfr. Legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"

2. Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 15 aprile 2008

3. Cfr. Parere 2009 consuntivo programmazione Rai 3 VdA

❖ *Progetto “Educazione ai Mass Media” - Istituzioni scolastiche*

Anche quest’anno si sono svolti stages di formazione presso la sede del CoReCom in materia di Comunicazione e Mass Media.

Il corso, sviluppato sulla base di un programma di attività predisposto dalla struttura operativa del Comitato, è stato realizzato con il contributo dei componenti Albino Impérial, Roberto Mirteto e dal Responsabile della struttura Francesco Ciavattone.

Dal 14 giugno al 16 luglio per due studenti del Liceo Artistico e Classico e dal 5 luglio al 6 agosto per un terzo studente.

La ricca relazione finale elaborata dagli studenti nelle due sessioni ha mostrato un grande interesse per gli argomenti trattati ed una presa di coscienza sul significato epistemologico rappresentato dalla comunicazione mediatica, centrando dunque gli obiettivi previsti dall’organizzazione (Cfr. programma)¹. Ogni corso è stato completato con la realizzazione, da parte degli studenti, di un cortometraggio video.

A questo proposito si segnala che nel mese di dicembre 2009 è entrata in vigore la Raccomandazione della Commissione europea 6464/C/2009 concernente: “Alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva”.

Dietro questo titolo sicuramente complesso nella sua formulazione vi sono richieste di impegni assolutamente condivisibili in particolare nella parte I dove la Commissione raccomanda agli Stati membri, in cooperazione con le autorità

incaricate dei servizi audiovisivi e di regolamentazione della comunicazione elettronica e di protezione dei dati:

1) di aprire un dibattito con conferenze e ad altri eventi pubblici, sull'inserimento della *media literacy* nel curriculum scolastico per l'istruzione obbligatoria e, come parte della fornitura di competenze chiave per l'apprendimento permanente, secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa competenze chiave per l'apprendimento permanente;

2) di sensibilizzare attraverso corsi di formazione, giornate informative e la distribuzione di kit d'informazione sui rischi connessi con il trattamento dei dati personali attraverso l'informazione e le reti di comunicazione ed educare gli utenti, soprattutto i giovani, genitori e insegnanti, in questo campo.

Proprio in questo ambito, Il CoReCom della Valle d'Aosta, nel quadro del 4° Convegno Nazionale ed Europeo in materia di Media Education "Medi@tando", tenutosi il 20 ottobre 2009 a Bellaria, ha contribuito alla discussione generale dell'assemblea plenaria con la relazione: "Le politiche pubbliche nell'ambito della tutela dei minori - I progetti del CoReCom Valle d'Aosta".

Il CoReCom, ferme restando le necessarie disponibilità di personale, intende proseguire queste iniziative di formazione, da tempo avviate nei confronti delle istituzioni scolastiche regionali, per una migliore conoscenza tra i giovani dei mass media e del ruolo della comunicazione nella società moderna con l'obiettivo di stimolare gli studenti al confronto su argomenti che raramente sono materia di studio o di confronto come la comunicazione dei giornali e di quella visiva nelle varie forme.

*PROGRAMMA STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ALLA
COMUNICAZIONE E AI MASS MEDIA (2010)*

MODULO 1

- Lettura dei quotidiani nazionali/locali: cultura, arte, mass media.
- Relazione finale di analisi degli articoli rilevanti e della collocazione degli argomenti sulla carta stampata.

MODULO 2

- ✓ La conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica; (Francesco Ciavattone)
- ✓ IL CoReCom: funzioni proprie, delegate;
 - Domande e risposte.
- ✓ Mass media e nuove tecnologie; (Francesco Ciavattone)
- ✓ Domande e risposte.
- ✓ Professione giornalista: come si realizza un telegiornale e un giornale radio; (Roberto Mirteto)
 - 1) Domande e risposte.
 - 1. Come si realizza una trasmissione televisiva e radiofonica: aspetti tecnici e contenuti; (Roberto Mirteto e Albino Impérial)
 - 2. Domande e risposte

MODULO 3

- Visita guidata alla sede RAI Valle d'Aosta con partecipazione alla realizzazione e messa in onda del telegiornale delle ore 14.00 (Roberto Mirteto e Albino Impérial)
- ✓ Il Cinema: progetto ABC del cinema; (Albino Impérial)
- ✓ Domande e risposte.

MODULO 4

- ✓ La conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica; (Francesco Ciavattone)
- ✓ Il monitoraggio dei canali televisivi: per una programmazione di qualità; (Francesco Ciavattone)

- ✓ Redazione di una tesi sul lavoro svolto;

- ✓ Conclusione stage e presentazione della tesi.

❖ Progetto “Educazione ai Mass Media” - collaborazione con
Università della Valle d’Aosta

Il CoReCom. ha stipulato, con convenzione siglata il 14 gennaio 2010, un accordo di cooperazione con l’Università della Valle d’Aosta–Université de la Vallée d’Aoste, facoltà di Scienze della Formazione. Il programma per l’anno accademico 2009–2010 è stato il seguente:

LABORATORIO DI SOCIOLOGIA DEI VALORI

Corso di laurea: Scienze dell’Educazione

Anno: Il anno di corso a.a. 2009–2010

Periodo: Il semestre

Crediti: 2 CFU

Docente responsabile: Maria Giovanna Onorati

Codocenza (nell’ambito della Convenzione Facoltà di Scienze della Formazione e CoReCom): Albino Impérial (previsti 4/5 interventi durante lo svolgimento del corso)

Il laboratorio si propone di offrire un percorso apprendimento esperienziale sui valori quali elementi fondamentali della cultura, appresi prevalentemente durante il corso di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi. In particolare si propone di sviluppare negli studenti la capacità di saper riconoscere e maneggiare con competenza il processo di comunicazione e trasmissione dei valori alla base di ogni cultura.

Le attività sottoporanno agli studenti materiali tratti prevalentemente dal mondo della comunicazione mass-

mediatica e, attraverso l'utilizzo di modelli comunicativi e interpretativi sociologicamente fondati e tecniche riflessive, si cercherà, attraverso lavori di gruppo, di smantellare l'impianto simbolico dei messaggi, al fine di individuarne i valori sottostanti e maneggiarli con competenza e sensibilità culturale. Durante le attività si potrà chiedere ai partecipanti di costruire loro stessi un prodotto mediale centrato sulla comunicazione di alcuni valori da loro scelti. L'attenzione si rivolgerà soprattutto ai valori relativi alle differenze di genere, a quelle etniche, religiose e generazionali.

Durante le attività sarà fornito materiale teorico di riferimento su cui fondare le attività pratiche.

La partecipazione alle attività e lo svolgimento dei lavori di gruppo saranno oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dei crediti previsti.

Attività:

- Presentazione schematica dei principali concetti di rilevanza sociologica legati ai valori e alla loro funzione nella riproduzione di una cultura e nella coesione sociale.

- Centralità dei media nella diffusione della cultura e dei valori e loro ruolo di principali costruttori di realtà sociale.

- Fotolinguaggio e valori:

- analisi di alcune fotografie pubblicitarie tratte dai contesti urbani e dai giornali e individuazione dei valori veicolati rispetto alle discriminazioni di genere e razziali

- visione e analisi di alcuni spot pubblicitari televisivi individuazione dei valori veicolati rispetto alle discriminazioni di genere e razziali

- visione e analisi di alcuni cortometraggi focalizzati sul tema della discriminazione razziale

- codocenza: Intervento del Prof. Albino Impérial dedicato alla nascita del cinema e all'innovazione, segnata dalle sue tecniche del racconto per immagini, nell'universo dei linguaggi e della significazione umana
- codocenza: Intervento del Prof. Albino Impérial sulle nozioni basilari di ideazione e regia cinematografica (ABC del Cinema)
- ideazione da parte degli studenti di soggetti cinematografici legati al tema dei valori messi in gioco da un immaginario collettivo popolato da pregiudizi razziali e sessisti
- realizzazione delle riprese dei soggetti ideati
- montaggio
- co-visione dei prodotti multimediali creati

❖ *Consulenza sull'istituzione della "Film Commission" regionale*

Il CoReCom è stato chiamato a dare il proprio parere sul disegno di legge: "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste disegno di legge regionale n.112 19 luglio 2010."

La Fondazione è stata in seguito istituita con L.R. 9 novembre 2010, n.36.

CAPITOLO 7: CRONOLOGIA 2010

Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal CoReCom nel corso delle riunioni effettuate nell'anno 2010.

9 FEBBRAIO 2010:

- ❖ Situazione organico 2010 struttura operativa CoReCom;
- ❖ Accordo di Cooperazione tra il CoReCom Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Facoltà di Scienze della Formazione;
- ❖ Elezioni comunali 2010: disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – L.R. n. 38/2009;
- ❖ Parere sul piano previsione dei programmi RAI VdA 2010.

2 MARZO 2010:

- ❖ Audizione rappresentanti del partito Union Valdôtain per problematiche inerenti l'organizzazione di manifestazioni in periodo elettorale;
- ❖ Relazione annuale 2009;
- ❖ Esame bozza relazione monitoraggio pluralismo politico ex l.r. 11/2008;

22 MARZO 2010:

- ❖ Approvazione della Relazione annuale 2009;
- ❖ Organizzazione di un Seminario “Workshop Coordinamento tecnico Dirigenti/Segretari CoReCom, AGCOM e Gestori di

servizi di telecomunicazioni: Modalità operative condivise per un'efficienza organizzativa a garanzia e tutela delle parti dalla gestione del tentativo obbligatorio di conciliazione alla fase decisoria” - Aosta 6 e 7 maggio 2010;

8 GIUGNO 2010:

- ❖ Valutazione segnalazioni di presunte violazioni della par condicio “Elezioni comunali 2010”;
- ❖ Organizzazione Conferenza 2010 “L'Altra Comunicazione”;
- ❖ Situazione organico del CoReCom VdA

14 LUGLIO 2010:

- ❖ Parere richiesto dalla Presidenza della Regione sulla relazione consuntiva programmi 2009 della sede regionale della RAI;
- ❖ Esame dossier “Elezioni comunali 2010: obblighi degli editori”;
- ❖ Predisposizione bozza programma attività 2011 del CoReCom VdA;
- ❖ Situazione organico del CoReCom;

12 AGOSTO 2010:

- ❖ Parere sul d.l. n. 112 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste”.
- ❖ Esame istruttoria “Elezioni comunali 2010: obblighi degli editori”;
- ❖ Approvazione programma attività 2011 del CoReCom VdA

28 SETTEMBRE 2010:

- ❖ Delibera n. 3/2010 “Approvazione piano quarto trimestre 2010 - Programmi dell'accesso”;
- ❖ Situazione organico del CoReCom - Funzionamento della struttura operativa;
- ❖ Organizzazione della conferenza annuale del ciclo “L’Altra Comunicazione”

3 DICEMBRE 2010:

- ❖ Delibera n. 4/2010 “Organizzazione della conferenza annuale del ciclo “L’Altra Comunicazione” - La Comunicazione del quotidiano

15 DICEMBRE 2010:

- ❖ Deliberazione n. 6/2010: Approvazione della graduatoria contributi 2010 alle emittenti locali ex D.M. n. 292/2004;
- ❖ Sanzione a carico di un editore per mancato adempimento di quanto previsto dall’art. 7 - l.r. 4/1997;
- ❖ Bilancio CoReCom 2011 e situazione organico.

CAPITOLO 8: ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

NADIA BIASIOL - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA

In occasione della prossima ricorrenza del decennale del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d'Aosta (istituito con legge regionale n. 26 del 4 settembre 2001 e insediatosi ufficialmente il 27 ottobre 2001), l'attuale Comitato intende celebrare l'evento con una serie di iniziative da realizzare nel corso del 2011, in collaborazione con il Consiglio regionale, coinvolgendo anche i componenti del precedente Comitato, che prevedono in linea di massima:

- ✓ Dibattito in materia di informazione, notizia e commento fra giornalisti della carta stampata e della televisione delle testate nazionali più importanti, organi di vigilanza e controllo;
- ✓ Realizzazione di uno spot radiotelevisivo sulle garanzie a tutela dell'utenza e sulle principali funzioni del CORECOM;
- ✓ Organizzazione di un'edizione speciale di una conferenza del ciclo "L'Altra Comunicazione";
- ✓ Manifestazione del decennale alla presenza delle Autorità regionali.

Accanto a questa serie di manifestazione il CORECOM ha inoltre deliberato, in data 3 dicembre 2010, la predisposizione di una pubblicazione sull'attività del Comitato stesso che sarà incentrato in linea di massima sui seguenti argomenti:

- ✓ Raccolta normativa delle leggi, degli atti normativi e deliberativi;
- ✓ Resoconto dell'attività svolta dal 2001 al 2011;
- ✓ Interventi dei Presidenti e Consiglieri CORECOM 2001-2011;
- ✓ Dati statistici;
- ✓ Immagini.

E' stata prevista inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'esercizio 2011, la predisposizione di un dvd il cui contenuto dovrà prevedere in linea di massima uno spot sulla tutela dei minori, uno sulla conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni nonché una sintesi delle conferenze del ciclo "L'Altra Comunicazione" che si sono succedute in questi anni.

Relativamente all'annuale Conferenza del ciclo "L'Altra Comunicazione" che si svolge annualmente nel corso del mese di dicembre, il Comitato aveva programmato di invitare l'illustre giornalista Beppe Severgnini, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera che, purtroppo, a fronte di importanti impegni sopravvenuti nel corso dello stesso mese, ha dovuto rinviare la sua partecipazione al Convegno al 19 gennaio di quest'anno.

Tutta l'organizzazione dell'evento (predisposizione cartoline di invito, manifesti, comunicati stampa, prenotazioni varie) è stata comunque espletata nel corso del mese di dicembre 2011.

CAPITOLO 9: STRUTTURA OPERATIVA DEL CORECOM

SILVIO TRIONE - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA

La situazione inerente l'organico, la cui precarietà è stata più volte segnalata ed ampiamente argomentata, non ha avuto, neppure nel corso del 2010, l'attesa evoluzione in senso positivo e permane, a tutt'oggi, notevolmente critica. E' proseguita da parte del Comitato la puntuale segnalazione volta ad evidenziare il delicato ed insoluto problema. In particolare il Comitato ha ottenuto il rinnovo di n. 2 unità di cat. B2 da assegnare all'obiettivo "Sportello Conciliazioni" (Segreteria delle attività conciliative) e di n. 1 unità di cat. B2 all'obiettivo "Supporto Funzioni proprie e Vigilanza" (contributi emittenza locale ex dm 292/2004, monitoraggio e vigilanza, pluralismo politico, par condicio).

Resta da ribadire, per l'ennesima volta, che, dato l'attuale meccanismo delle riassunzioni di unità a tempo determinato, non vi è alcuna certezza che il personale in scadenza possa essere riconfermato al fine di dare continuità al lavoro svolto con professionalità e competenza in materie che non hanno riscontro in altri settori della pubblica amministrazione, si riafferma che tale situazione - purtroppo, in atto da tempo - ha una pesante ricaduta negativa sulla continuità e funzionalità del CoReCom in quanto le persone a tempo indeterminato attualmente in organico e, in particolare, il Responsabile della struttura operativa, devono, sostanzialmente ogni nove mesi, riprendere un percorso di

formazione del nuovo personale a discapito, appunto, della continuità delle funzioni da svolgere.

Invero, non ha invece trovato accoglimento nel corso del 2010, la richiesta più volte formalizzata agli Organi competenti relativamente all'urgente necessità di integrare l'organico con almeno una unità di personale Cat. C2, a tempo indeterminato, con particolare riferimento all'avvenuta istituzione nel corso del 2009, come sopra riportato, sia dello Sportello "conciliazioni" sia dell' "Unità di vigilanza e monitoraggio", in ottemperanza al dettato della l.r. n. 11/2008.

Ne prendiamo atto, negativamente, sottolineando, che la mancata assegnazione di questa unità acuisce ulteriormente la problematica gestione della struttura operativa in rapporto alle numerose funzioni proprie e delegate in capo al Comitato.

Tutto ciò appare particolarmente allarmante in previsione anche dei tagli previsti per il 2011 in ordine all'assunzione di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (L. 30 luglio 2010, n. 122) per cui il CoReCom, nel corso del prossimo anno, potrebbe rimanere con un organico ridotto alle sole 2 unità a tempo indeterminato con conseguenze gravissime in particolare per quei servizi al cittadino (vd. conciliazioni) i cui risultati positivi sono ormai noti a tutti.

Resta da sottolineare ancora una volta che l'intento di questo Comitato è quello di svolgere appieno e con profondo senso di responsabilità le delicate funzioni che la legge e le deleghe dell'Autorità gli attribuiscono, nella piena autonomia

garantitagli dalla sua legge istitutiva e nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali.

**CAPITOLO 10: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001,
N. 26**

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom).
Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

Testo vigente

Art. 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle

funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro Componenti. I cinque Componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei Componenti.

3. Gli altri Componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.

4. I Componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai Componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due Componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri Componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, Presidente di comunità montana;
- e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri Componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede

all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del Presidente e dei Componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. I Componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi Componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli Componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

3. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei Componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai Componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

- a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- a bis) per il Vice-Presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- b) per i Componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai Componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata

di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai Componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze

trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato

dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);
- 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
- c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 - 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
 - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);
 - 3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);
 - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
 - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
 - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
 - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato.

Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla

responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

(1)

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del CoReCom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del CoReCom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.